

Sentenza: n. 256 del 19 novembre 2012

Materia: appalti pubblici - impiego pubblico - porti

Limiti violati: secondo il ricorrente:

- in relazione all'art. 22 (comma 1) la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e i) (recte: l), della Costituzione;
- in relazione all'art. 26, comma 4, della medesima legge regionale, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia a legislazione concorrente del «coordinamento della finanza pubblica»;
- in relazione all'art. 27 della legge regionale impugnata, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- in relazione all'art. 31, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia di legislazione concorrente relativa ai «porti».

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) in relazione agli articoli 22, 26, comma 4, 27, 31, comma 1, lettera d)

Esito: - la questione è stata dichiarata inammissibile per l'articolo 22,

- per l'articolo 26, comma 4, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio
- per l'articolo 27 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale,
- per l'articolo 31, comma 1, lettera d), la questione non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

Il ricorso del Presidente del Consiglio avverso la legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) riguarda gli articoli 22, 26, comma 4, 27, 31, comma 1, lettera d) che riguardano materie tra loro diverse.

La Corte si pronuncia, in primo luogo, sulle questioni poste in relazione all'articolo 22 della l.r. 20/2011 che modifica l'articolo 2 della l.r. 4/20114 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), dichiarandone l'inammissibilità. La Corte precisa che si è già pronunciata sull'articolo 2 della l.r. 4/2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della l.r. 20/2011, con la sentenza n. 52 del 2012 e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza. La Corte ritiene che le argomentazioni esposte nella sentenza citata possano applicarsi anche allo *jus superveniens*, da ciò deriva che la questione di legittimità costituzionale promossa dal ricorrente con riferimento a tale norma, diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata inammissibile.

L'articolo 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, è stato censurato dal ricorrente poiché con la disposizione introdotta sarebbe stato eluso il principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica dettato dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Successivamente, la Regione Marche, con la legge del 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi), ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. A

seguito della modifica il Governo ha rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2011. Di conseguenza la Corte costituzionale, dichiara l'estinzione del giudizio relativo al citato art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011.

L'articolo 27 della legge regionale delle Marche è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Secondo il ricorrente la disposizione censurata, aggiungendo un comma 5 bis nell'articolo 10 della legge regionale 32/2011 (Sistema regionale di protezione civile), introduce l'obbligo per il personale della protezione civile che svolge anche funzioni di supporto tecnico-amministrativo, di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e notturne, in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali. In tal modo la disposizione impugnata derogherebbe ai vigenti contratti collettivi nazionali che non prevedono *“siffatto obbligo generalizzato e avulso da specifiche e insopprimibili esigenze”*, ed, in tal modo, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella materia dell'«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex multis: sentenze n. 150, n. 108 e n. 7 del 2011).

La Corte accoglie le tesi del ricorrente e sostiene che le disposizioni sulla turnazione del personale riguardano aspetti del rapporto di lavoro rientranti nella contrattazione collettiva e quindi inquadrabili nella materia dell'ordinamento civile: *“questa Corte ha più volte affermato che l'identificazione della materia in cui è da collocare la disposizione impugnata va effettuata con riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi (sentenze n. 300 del 2011, n. 235 del 2010, n. 368 del 2008 e n. 165 del 2007). L'art. 27 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, come si è visto, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di disporre particolari regimi di turnazioni diurne e notturne per il personale della medesima struttura, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sia pure «previa intesa con le organizzazioni sindacali»*. Pertanto, prosegue la Corte, essa va ad incidere in via diretta sull'orario di lavoro, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche se possono sussistere riflessi sulle materie di competenza concorrente o residuale, sopra indicate. In definitiva, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, che, dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge della stessa Regione n. 32 del 2001, ha aggiunto il comma 5-bis.

Infine il Governo ha impugnato l'articolo 31 della legge regionale 20/2011 31, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 20 del 2011, poiché ritiene che la norma che promuove le azioni necessarie a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e di smistamento delle merci sia di retro porto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona. Secondo il ricorrente la disposizione oggetto di censura inciderebbe sulle competenze spettanti all'autorità portuale di Ancona, alla quale – ai sensi dell'art. 5 della legge dello Stato 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) – spetta l'assunzione del piano regolatore regionale, che individua la destinazione funzionale delle aree portuali.

La disposizione regionale, perciò, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché verrebbe a ledere i principi fondamentali sulle competenze delle autorità portuali fissati dallo Stato con la citata legge nella materia dei porti, a legislazione concorrente.

Secondo la Corte la censura non è fondata, perché la norma impugnata ha un contenuto meramente programmatico («La Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a[...]»), senza introdurre alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell'utilizzo dell'interporto di Jesi. Essa, dunque, risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis: sentenze n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009).